

- (6) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE impongono che ogni generatore aerosol confezionato venga immerso in un bagno di acqua calda per testarne la tenuta e la resistenza alla rottura. Tuttavia, i generatori aerosol sensibili al calore non sono in grado di resistere a tale prova. Il progresso tecnologico ha consentito di disporre di metodi di prova alternativi, che garantiscono lo stesso livello di sicurezza, per valutare in via definitiva la resistenza alla rottura e la tenuta dei generatori aerosol.
- (7) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE contemplano la possibilità di applicare un sistema che consente di ottenere un risultato equivalente a quello del metodo del bagno d'acqua, previo accordo del comitato di cui all'articolo 6. Tuttavia, tale procedimento sembra essere estremamente complesso da applicare nella pratica, per cui non è mai stato utilizzato. Pertanto, per consentire agli operatori economici di fruire dei vantaggi del progresso tecnologico senza compromettere il livello attuale di sicurezza, garantendo la necessaria competenza tecnica, è necessario che i metodi di prova alternativi siano approvati non dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva, bensì dalle autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾.
- (8) Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla sicurezza a seguito della rottura e della perdita di tenuta di generatori aerosol metallici sottoposti a temperature elevate, ad esempio in autoveicoli, nell'esposizione diretta ai raggi solari. È pertanto necessario adottare la stessa soglia massima di riempimento per tutti i tipi di generatori aerosol.
- (9) Nella maggior parte dei propellenti ecologici e non infiammabili si tratta di gas compressi. Tuttavia, i generatori aerosol che utilizzano propellenti di gas compresso sono caratterizzati da una perdita di pressione al termine della loro durata di vita che ne riduce l'efficacia di espulsione del contenuto. Pertanto, va incoraggiato l'uso di gas compressi come propellenti, elevando la pressione interna massima dei generatori aerosol ad un livello che sia sicuro per il consumatore.
- (10) È pertanto opportuno modificare la direttiva 75/324/CEE di conseguenza.

- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/324/CEE è modificata come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).